

C.C. n. 19 del 18.04.2007. Modifica del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

L'Assessore Alice Armando provvede all'illustrazione dell'argomento posto all'ordine del giorno introdotto dalla Finanziaria 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'Assessore Armando Alice;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, attualmente in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 20.09.2001 e successivamente modificato, ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.3.2006;

PRECISATO

- Che il D.L. 233/2006 del 4.7.2006 (convertito in Legge n. 248 del 04.08.2006), il collegato fiscale D.L. 262/2006 (convertito in Legge n. 286/2006) e la Legge Finanziaria n. 296/2006 hanno apportato diverse modifiche alla disciplina generale delle Entrate Comunali;
- Che occorre pertanto modificare l'attuale Regolamento Generale delle Entrate Comunali per recepire quanto previsto dalla normativa sopra citata.

VISTO l'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 il quale prevede che " I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi".

VISTO l'art. 53 comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 il quale prevede che " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il decreto del Ministero degli Interni in data 19/03/2007 il quale ha stabilito che " Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2007."

VISTA la proposta formulata dal responsabile dei Servizi Finanziari tendente a modificare il Regolamento in trattazione, secondo le indicazioni contenute nella bozza allegata;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 12/04/2007 con la quale è stata approvata la proposta agli atti.

DATO ATTO delle premesse richiamate integralmente.

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 " Testo Unico Enti Locali ".

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Consiglieri Sigg. Gennaro Giorgio, Fella Antonello, Picollo Silvia e Poggio Antonella), espressi nelle forme di legge – presenti n. 16

DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche del “Regolamento Generale delle Entrate Comunali” approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 36 del 20.9.2001, e successivamente modificato - ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.3.2006 -, così come risultante dal testo allegato.
- 2) Al fine di facilitare la lettura e la comprensione immediata del suddetto Regolamento viene allegato alla presente copia dello stesso coordinato con le modifiche apportate al precedente punto 1)
- 3) Questa deliberazione, per i motivi di cui in narrativa, viene dichiarata immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione e con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Modifiche al “Regolamento Generale delle Entrate Comunali”

Art. 5 – “Aliquote e tariffe“

Il comma 2 del presente articolo viene così riscritto:

“Fatto salvo quanto previsto dalla Legge con riferimento a specifici tributi, in osservanza del disposto di cui all’art. 42, lett. f) del D. Lgs. 267/2000, le aliquote e le tariffe sono determinate dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale”.

Art. 18 – “Procedimento di riscossione”

Comma 2 –. Viene abrogata la parte che recita: *“L’obbligazione potrà essere estinta anche per compensazione soltanto tra crediti e debiti relativi ai tributi locali e a condizione che il credito, utilizzato dal contribuente per la compensazione, sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune e che l’intera operazione compensativa sia autorizzata formalmente dal Comune”.*

Art. 19 : “Sospensione e dilazione del versamento”

Comma 2 – (riga 5) le parole “degli interessi legali” vengono sostituite con le seguenti: “degli interessi indicati nell’art. 22 – comma 1 – del presente Regolamento”.

Art. 20 – Rimborsi

Il comma 1 del presente articolo viene così riscritto:

“Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest’ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo”.

Il comma 2 del presente articolo viene così riscritto:

“Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell’art. 1282 del codice civile, per cui producono interessi di pieno diritto. Gli interessi sono calcolati nella misura prevista dal successivo art. 22 del presente Regolamento”.

Al comma 4 le parole “entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso” sono sostituite dalle parole “**entro 180 giorni**”.

Viene introdotto l’art. 21 bis “Versamenti e rimborsi non dovuti e arrotondamento”

I commi del nuovo articolo sono i seguenti:

1. *“A decorrere dall’anno d’imposta 2007 non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 3,00 d’imposta annua”.*
2. *“Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”.*

Art. 22 “Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi o delle entrate patrimoniali”.

L'articolo 22 viene così riscritto:

comma 1 *“La misura annua degli interessi è determinata nella misura dell’interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento”.*

I commi 2, 3 e 4 vengono abrogati.

Viene introdotto il Titolo III BIS “COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI” con gli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater come di seguito indicati:

Art. 22bis : “Oggetto”.

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi e delle entrate patrimoniali locali secondo le disposizioni del presente titolo.

Art. 22 ter: “Compensazione verticale”

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, purché non sia intervenuta decadenza o prescrizione del diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. **La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo ovvero mediante modello unificato di versamento F24.**

Art. 22 quater: “Compensazione orizzontale”

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi ovvero entrate patrimoniali locali, del

medesimo anno o di anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza o prescrizione del diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno e tipologia di credito;
- d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo ovvero mediante modello unificato di versamento F24.

Modifiche al “Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione” **(allegato al “Regolamento Generale delle Entrate Comunali”).**

Art. 8 “Perfezionamento della definizione”

l'ultima parte del comma 4 (da riga 6 a riga 9) del presente articolo che recita: “Sulle restanti rate si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati dalla data di tale rata e fino alla scadenza di ciascuna rata”, viene così sostituita:

“Sulle restanti rate si applicano gli interessi previsti dall'art. 22 – comma 1 – del Regolamento generale delle entrate comunali, calcolati dalla data della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata”.

L'indice del “Regolamento Generale delle Entrate Comunali” e l'indice dell'allegato “Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione” vengono così riscritti:

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 :** Definizioni
Articolo 2 : Ambito e scopo del Regolamento
Articolo 3 : Entrate tributarie Comunali
Articolo 3 bis: Entrate patrimoniali comunali
Articolo 4: Agevolazioni tributarie
Articolo 5: Aliquote e tariffe

TITOLO II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 6:** Forma di gestione
Articolo 7: Il Funzionario responsabile dell'entrata.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 8:** Dichiarazione tributaria
Articolo 9: Attività di controllo
Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
Articolo 11: Attività di controllo e rapporti con il contribuente
Articolo 12: Diritto di interpello

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 13:** Avviso di accertamento
Articolo 14: Notificazioni

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 15:** Contenzioso
Articolo 16: L'autotutela
Articolo 17: Accertamento con adesione

TITOLO III : RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 17 bis:** Affidamento della riscossione
Articolo 18: Procedimento di riscossione
Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento
Articolo 20: Rimborsi
Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti in attività istruttorie
Articolo 21 bis: Versamenti e rimborsi non dovuti e arrotondamenti
Articolo 22: Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi o delle entrate patrimoniali.

TITOLO III BIS: COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI

- Articolo 22 bis:** Oggetto
Articolo 22 ter: Compensazione verticale
Articolo 22 quater: Compensazione orizzontale

TITOLO IV: SANZIONI

- Articolo 23: Graduazione delle sanzioni
Articolo 24: Cause di non punibilità
Articolo 25: Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 26: Norme finali
Articolo 27: Disposizioni transitorie

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

INDICE

- Articolo 1: Oggetto e scopo del Regolamento
Articolo 2: Ambito di applicazione dell'istituto
Articolo 3: Attivazione del procedimento di definizione
Articolo 4: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale
Articolo 5: Procedimento ad iniziativa del contribuente
Articolo 6: Effetti dell'invito a comparire
Articolo 7: Atto di accertamento con adesione
Articolo 8: Perfezionamento della definizione
Articolo 9: Effetti della definizione
Articolo 10: Riduzione delle sanzioni
Articolo 11: Norme finali e transitorie



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/09/2001 con deliberazione n. 36;

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31/03/2006 con deliberazione n. 7;

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con
deliberazione n. _____

Inviato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale in data _____

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 : definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende :

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, e comunque di carattere patrimoniale, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente ovvero del debitore interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo ovvero del debito extracontrattuale e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo ovvero del debito extracontrattuale previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente ovvero il debitore è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo o dell'entrata patrimoniale di natura diversa;
- f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate comunali;
- g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.
- i) per "entrate" di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nella precedente lettera h, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 2 : Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare¹ disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi e delle entrate comunque di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dell'entrata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali, alle entrate patrimoniali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei

¹ Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 – Art. 50 L. 27.12.1997, n° 449

principi dettati dallo “Statuto del Contribuente”². In particolare, le norme suddette sono volte a dettare principi per la determinazione delle aliquote e tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e a specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli organi e degli uffici.

3. Il contribuente può rivolgersi all’ufficio tributario o a quello espressamente incaricato a seconda della materia di cui è caso, in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari anche mediante l’istituto dell’interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.

4. Allorché il Comune delibera norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe relative a tributi o ad entrate di carattere patrimoniale per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare i contribuenti nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale.

5. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

6. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell’aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3 : Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. La istituzione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari comporta l’automatica esclusione dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 3 bis : Entrate patrimoniali comunali

1. Costituiscono entrate patrimoniali comunali, disciplinate dal presente Regolamento tutte quelle che, non rientrando nel concetto tributario, assolvono al pagamento di prestazioni o di debiti extracontrattuali, quali canoni e proventi per l’uso ed il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
2. Costituiscono, inoltre, entrate patrimoniali le riscossioni di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme di Legge, che affidano l’incasso al Comune a prescindere dal soggetto accertatore.

Articolo 4 : Agevolazioni tributarie

² Legge 27-07-2000, n. 212

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie e patrimoniali in genere, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS³ sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente⁴.

Articolo 5 : Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge con riferimento a specifici tributi, in osservanza del disposto di cui all'art. 42, lett. f) del D. Lgs. 267/2000, le aliquote e le tariffe sono determinate dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma 2, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

³ Art. 10 D.Lgs. 4/12/97 n° 460

⁴ Art. 6, c. 4, Legge 212/2000

Titolo II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 : Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione dell'entrata ⁵, privilegiando possibilmente la gestione diretta, anche sotto forma di gestione associata.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire l'entrata direttamente.
3. La forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
4. Per l'affidamento della gestione a terzi si procederà nei modi previsti dalla legislazione vigente. Il soggetto prescelto sarà tenuto all'osservanza della Legge 27-07-2000 n. 212 recante "disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Articolo 7 : Il funzionario responsabile dell'entrata

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo o entrata patrimoniale di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio o per la competenza e l'esperienza acquisita, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale :
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
 - g) in caso di gestione del tributo o dell'entrata patrimoniale extratributaria affidata a terzi , verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

⁵ Art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15/12/97 n° 446

- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo o dell'entrata patrimoniale.
- 3. In caso di assenza o impedimento il Funzionario Responsabile sarà sostituito dal Responsabile del Settore Finanziario.
- 4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del settore cui appartiene il servizio tributi mentre il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti le entrate di natura extratributaria è espresso dal Responsabile del settore cui è stato affidato il Servizio.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8 : Dichiarazione tributaria

- 1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
- 2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
- 3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
- 4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9 : Attività di controllo

- 1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
- 2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.
- 3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario. in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
- 4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina

di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare della evasione recuperata.
6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.

Articolo 10 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio finanziario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario o patrimoniale. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco e il responsabile di settore.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio finanziario, con modalità da concordare.

Articolo 11 : Attività di controllo e rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi del Servizio Finanziario per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L'ufficio tributario del Servizio Finanziario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni ⁶. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie a lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili dalla fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze.

Articolo 12 : Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti suddetti.

⁶ L. 212/2000, art. 6, c. 5

2. Il richiedente, a pena dell'inammissibilità dell'istanza, in questa deve:

- indicare l'oggetto della richiesta in maniera succinta, ma esauriente, con riferimento a fattispecie concreta e personale;
- indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto, ritenute utili per la soluzione del caso prospettato;
- fornire la propria soluzione, motivata;
- riportare le proprie generalità, indicare un recapito telefonico e postale e sottoscrivere l'istanza.

I motivi, in base ai quali il funzionario responsabile ritiene inammissibile l'istanza vanno comunicati al richiedente

3. Il riferimento al caso concreto e personale, di cui al comma 2, non è indispensabile se il soggetto interpellante è un Ente pubblico o privato che esprime interessi di rilevanza diffusa nell'ambito territoriale del Comune, ovvero un Ordine professionale o una Associazione sindacale o di categoria.
4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
5. Il funzionario responsabile, entro 120 giorni dal ricevimento della istanza, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. Questa vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente medesimo. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Qualora la risposta non sia comunicata all'interessato entro il termine suddetto, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
6. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.
7. Il funzionario responsabile può, a sua volta, sottoporre il caso alla Giunta Comunale se la soluzione che egli prospetta può incidere in modo sensibile sul bilancio comunale, ovvero al Consiglio comunale qualora, ai fini della soluzione, si renda necessaria la interpretazione autentica della norma interessata.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13 : Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di *liquidazione*, accertamento, *o di contestazione*, il Comune :
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo o dell'entrata patrimoniale , commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;

- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo o dell'entrata patrimoniale;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo o all'entrata patrimoniale in accertamento.
2. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti impositivi verificatisi anteriormente all'abrogazione.
 3. La motivazione dell'avviso comporta la indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'avviso medesimo. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato a quello che lo richiama. Tale allegazione non è obbligatoria qualora il Comune risulti che l'atto richiamato è già stato formalmente comunicato al contribuente in precedenza oppure si tratta di informazione fornita dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, nel qual caso è sufficiente la sola indicazione della provenienza di tale informazione.
 4. l'avviso di cui al comma 1 deve tassativamente indicare:
 5. che è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato, rivolgendosi al funzionario responsabile che ha sottoscritto l'atto medesimo;
 - che presso il funzionario predetto è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine e l'organo cui è possibile ricorrere avverso l'avviso.

Articolo 14 : Notificazioni

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente ovvero al debitore extracontrattuale , può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato, al fine di garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi del loro destinatario.
2. Se il soggetto destinatario del provvedimento è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Capo 4° : CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15 : Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario e patrimoniale in genere, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, previo parere del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale ⁷, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, il sindaco, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.
4. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie o di natura patrimoniale, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16 : L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere :
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile del settore finanziario, che deve informare il Sindaco.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa economica in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

⁷ Art. 48 D. Lgs. 546/92

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre :
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo o dell'entrata dovuta;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 17 : Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ⁸, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo III : RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 17 bis : Affidamento della riscossione

1. Qualora il Servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene, di regola, attraverso ruoli, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999.

2. I ruoli vengono compilati sulla base delle minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredati dalla documentazione che costituisce titolo per la riscossione.

⁸ Decreto Legislativo 19 Giugno 1997 n° 218

3. Quando il Servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva è effettuata in una delle seguenti forme:
 - tramite l'ingiunzione fiscale, con le modalità previste dal R.D. 14/04/1910 n. 639 e s.m.i.;
 - tramite ruoli affidati al concessionario della riscossione tributi, con le procedure previste dal DPR 29/9/73 n. 602 e dai Decreti Legislativi n. 46 del 26/2/1999 e n. 112 del 13/4/1999. La scelta della forma di riscossione è disposta dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario per i tributi e dal Responsabile del servizio specifico per le altre entrate patrimoniali, che valuta sulla base di criteri di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza anche sulla base della relazione tecnica prodotta dal funzionario responsabile dei tributi.
4. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639, è attribuita al funzionario responsabile o all'affidatario della gestione nell'ipotesi prevista all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446.
5. Relativamente alle entrate patrimoniali, ove il responsabile dell'entrata ne illustri, con idonea motivazione, l'opportunità e convenienza, il recupero del credito può avvenire mediante ricorso al giudice ordinario.

Articolo 18 : Procedimento di riscossione.

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Articolo 19 : Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie o patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima
2. Il Sindaco su proposta del Funzionario Responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi o di entrate diverse arretrate, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda

rata, degli interessi indicati nell'art. 22 – comma 1 – del presente Regolamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi o delle singole entrate patrimoniali.

Articolo 20 : Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile, per cui producono interessi di pieno diritto. Gli interessi sono calcolati nella misura prevista dal successivo art. 22 del presente Regolamento.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r. , il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta.
5. Qualora il mancato riconoscimento del rimborso, seppure parziale, derivi da fatti o circostanze non segnalate dal contribuente, ma dei quali il Comune è a conoscenza, il Comune medesimo informa il contribuente, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti.

Articolo 21 : Limiti di esenzione per versamenti in attività istruttorie.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo o dell'entrata patrimoniale nonché degli oneri di riscossione, il versamento sia del dovuto che dell'eventuale sanzione non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 16,50 (vale soltanto nel caso di versamento definitivo e non rateale).
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul dovuto.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva.

Articolo 21 bis : Versamenti e rimborsi non dovuti e arrotondamento

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2007 non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 3,00 d'imposta annua.
2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 22 : Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi o delle entrate patrimoniali

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura dell'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Titolo III BIS "COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI"

Art. 22 bis : Oggetto

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi e delle entrate patrimoniali locali secondo le disposizioni del presente titolo.

Art. 22 ter: Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, purché non sia intervenuta decadenza o prescrizione del diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. **La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo ovvero mediante modello unificato di versamento F24.**

Art. 22 quater: “Compensazione orizzontale”

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi ovvero entrate patrimoniali locali, del medesimo anno o di anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza o prescrizione del diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno e tipologia di credito;
 - d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo ovvero mediante modello unificato di versamento F24.

Titolo IV : SANZIONI

Articolo 23 : Graduazione delle Sanzioni

1. Spetta al funzionario del tributo o titolare della specifica entrata patrimoniale valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto oltre che della personalità del trasgressore, dei criteri generali per la graduazione. (art. 7 D. Lgs. 472/97)

Articolo 24 : Cause di non punibilità.

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo o dell'entrata patrimoniale, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Non sono considerate tali, e sono, quindi, sanzionabili, l'omissione della dichiarazione o denuncia, anche se il contribuente ha corrisposto il tributo o l'entrata patrimoniale nella misura dovuta, la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, nonché l'omessa restituzione del questionari o la restituzione del medesimo, non compilato.
3. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché da questo successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma specifica.

Articolo 25 : Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del dovuto, sia a titolo di tributo che di entrata patrimoniale, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 21.

Titolo V : NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26 : Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Articolo 27 : Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2002.
2. Il presente regolamento, una volta esecutivo è ripubblicato all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi.
3. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto nel POA (Piano di Adozione dell'EURO nella Pubblica Amministrazione).

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 : Definizioni
- Articolo 2 : Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3 : Entrate tributarie Comunali
- Articolo 3 bis: Entrate patrimoniali comunali
- Articolo 4: Agevolazioni tributarie
- Articolo 5: Aliquote e tariffe

TITOLO II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 6: Forma di gestione
- Articolo 7: Il Funzionario responsabile dell'entrata.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 8: Dichiarazione tributaria
- Articolo 9: Attività di controllo
- Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 11: Attività di controllo e rapporti con il contribuente
- Articolo 12: Diritto di interpello

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 13: Avviso di accertamento
- Articolo 14: Notificazioni

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 15: Contenzioso
- Articolo 16: L'autotutela
- Articolo 17: Accertamento con adesione

TITOLO III : RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 17 bis: Affidamento della riscossione
- Articolo 18: Procedimento di riscossione
- Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 20: Rimborsi
- Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti in attività istruttorie
- Articolo 21 bis: Versamenti e rimborsi non dovuti e arrotondamenti
- Articolo 22: Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi o delle entrate patrimoniali.

TITOLO III BIS: COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 22 bis: Oggetto
Articolo 22 ter: Compensazione verticale
Articolo 22 quater: Compensazione orizzontale

TITOLO IV: SANZIONI

Articolo 23: Graduazione delle sanzioni
Articolo 24: Cause di non punibilità
Articolo 25: Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26: Norme finali
Articolo 27: Disposizioni transitorie



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA

REGOLAMENTO

per l'applicazione ai tributi comunali

DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(ALLEGATO al "Regolamento generale delle entrate comunali",
come da questo disposto all'articolo 17)

INDICE

Articolo 1:	Oggetto e scopo del Regolamento
Articolo 2:	Ambito di applicazione dell'istituto
Articolo 3:	Attivazione del procedimento di definizione
Articolo 4:	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale
Articolo 5:	Procedimento ad iniziativa del contribuente
Articolo 6:	Effetti dell'invito a comparire
Articolo 7:	Atto di accertamento con adesione
Articolo 8:	Perfezionamento della definizione
Articolo 9:	Effetti della definizione
Articolo 10:	Riduzione delle sanzioni
Articolo 11:	Norme finali e transitorie

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente¹, e secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

1. D. Lgs. 19 giugno 1997 n° 218

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini

dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, (a mezzo di raccomandata con r.r. o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta) , indicando il proprio recapito telefonico.
2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione
4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.
6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.

Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione
3. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ², la firma è autenticata dal delegato medesimo. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 3° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione e con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua il versamento, anche delle singole rate, nel termine suddetto, la definizione è da considerarsi inesistente; con la conseguenza che, se ancora non è decorso il termine per l'impugnazione, il contribuente potrà proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; se, invece, il termine di impugnazione è già decorso, si consoliderà la pretesa tributaria
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a lire due milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 4, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. In tale caso, l'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Però il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive rende nullo l'accertamento con adesione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi previsti dall'art. 22 – comma 1 – del Regolamento generale delle entrate comunali, calcolati dalla data della prima rata e fino a scadenza di ciascuna rata.

2. Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n° 546

Art. 9 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

Art. 10 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente, apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.